Alla X Commissione della Camera dei Deputati

All'Ill.mo Presidente, On. Alberto Luigi Gusmeroli

Agli Ill.mi Componenti della Commissione

URGENTE

VIA MAIL:

com_attivita_produttive@camera.it

gusmeroli_a@camera.it

e p.c. alle mail istituzionali degli Ill.mi Componenti

Oggetto: memoria relativa ad emendamenti in materia di telemarketing alla Legge Annuale Concorrenza (A.C. 3120) - valenza anticoncorrenziale e contrarietà alle norme UE in materia di tutela dei consumatori e trattamento dei dati personali degli emendamenti 10.015, 10.017, 10.018, 10.019 e 10.020

Spettabile Commissione, Ill.mo On. Presidente, Onorevoli Componenti,

la presente memoria viene presentata congiuntamente da primarie associazioni di tutela dei consumatori, un sindacato di categoria e l'associazione di categoria di Confcomercio degli outsourcers del telemarketing e cioè dalle seguenti associazioni:

a) Assocall - Associazione Nazionale dei Contact Center Outsourcing, con sede in Via Aldo Moro 30 - 78011 Bisceglie (BT), Codice Fiscale 92068990727 – associazione/i rappresentativa/e degli operatori dei servizi di contact center e di teleselling in business process outsourcing, aderente/i al sistema Confcommercio;
b) Assoutenti A.P.S. – (C.F. 96104140585) con sede legale, in Roma – via Barberini 68 – associazione/i dei consumatori e degli utenti iscritta/e nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del consumo, in persona del legale rappresentante p.t.;

c) CODACONS - Coordinamento delle Associazioni per la tutela dell'ambiente e per la difesa dei diritti degli utenti e dei consumatori APS, (C.F. 97102780588), con sede in Roma, Viale G. Mazzini n. 73, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., Avv. Giuseppe Ursini – associazione/i dei consumatori e degli utenti iscritta/e nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del consumo;
d) Federazione iConsumatori | C.F.: 96599450580 - Viale Palmiro Togliatti 1613 - 00155 Roma– associazione/i dei consumatori e degli utenti iscritta/e nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del consumo, in persona del legale rappresentante p.t.;
e) Federazione Nazionale UGL Terziario, CF 96128110580, con sede in Viale Castrense, 8 - 00182 Roma, in persona del Legale Rappresentante p.t. Luigi, Giulio De Mitri Pugno – associazione sindacale;
f) Movimento Difesa del Cittadino APS via Casilina 3T 00182 Roma CF 97055270587– associazione/i dei consumatori e degli utenti iscritta/e nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del consumo, in persona del legale rappresentante p.t.;
g) Associazione URT, CF 97251640583 con sede legale in Via Andreoli n. 2 – 00195 Roma, – associazione/i dei consumatori e degli utenti iscritta/e nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del consumo, in persona del legale rappresentante p.t.;

la memoria, che si chiede di porre urgentemente all'attenzione della Commissione, viene resa necessaria dall'analisi effettuata dalle Scriventi del fascicolo di emendamenti al DDL AC 3120, reso disponibile nei giorni scorsi.

Va premesso che Le Scriventi Associazioni hanno presentato prima dell'estate un esposto avverso alle norme sul telemarketing contenute nel c.d. "Decreto Bollette", convertito con modificazioni in Legge 10 aprile 2026, n. 49 ed entrato in vigore il 19.6.2026, il quale ha introdotto nuove disposizioni nel Codice del Consumo (art. 51 commi 8-bis, 8-ter, 8-quater), segnalando la valenza anticompetitiva ed anticonsumeristica delle medesime, nonché un parallelo esposto alla Commissione UE relativo alle medesime disposizioni segnalando la contrarietà delle disposizioni di cui sopra alle norme imperative UE a tutela del consumatore e relative al trattamento dei dati personali.

All'esito dell'analisi dell'esposto presentato, l'AGCM - come la Commissione senz'altro sa - ha inviato al Governo la segnalazioneAS2193, che si allega in copia, facendo Sue le preoccupazioni esposte dalle Scriventi.

A fronte di quanto sopra, le Scriventi attendevano con fiducia la modifica del testo della Legge Annuale Concorrenza per recepire quanto segnalato dall'AGCM.

Con estrema sorpresa rilevano invece che, a fronte di nessun emendamento presentato per risolvere i problemi e criticità segnalate da AGCM, sono invece stati presentati gli emendamenti 10.015, 10.017, 10.018, 10.019 e 10.020, i quali **vanno nel senso esattamente opposto a quanto segnalato da AGCM e dalle Scriventi, aggravando ulteriormente le criticità concorrenziali, privacy e consumeristiche introdotte dal DL Bollette e che, oltre a non portare alcun vantaggio concreto ai consumatori, stanno facendo *tabula rasa* di un settore economico, che impiega circa 80.000 lavoratori - localizzati prevalentemente nel Mezzogiorno - e contribuisce per circa 2 miliardi al PIL nazionale**.

Le Scriventi quindi - le quali, loro malgrado, faranno partire in data odierna una integrazione agli esposti AGCM ed UE già presentati ma confidano che sia nelle more possibile una soluzione della criticità segnalata direttamente nei lavori della Commissione.

Chiedono dunque di avere possibilità di audizione e di valutare con urgenza quanto qui segnalato. Poiché le Scriventi hanno da tempo elaborato un testo di emendamento che ritengono risolutivo del tema, si permettono in questa sede di portare all'attenzione della Commissione, dell'On. Presidente e degli On. Componenti, il testo del medesimo.

Di seguito propongono una concisa analisi delle criticità relative agli emendamenti in oggetto e, a seguire, il testo dell'emendamento elaborato.

1. Analisi delle criticità degli emendamenti 10.015, 10.017, 10.018, 10.019 e 10.020

10.015

L'emendamento mira a vietare del tutto il telemarketing.

Viene, di fatto, vietata anche la chiamata espressamente richiesta dal consumatore, laddove la stessa abbia il fine di concludere un contratto.

Ad esempio, il consumatore che chiedesse ad una clinica di essere ricontattato per prendere un appuntamento per una visita medica, non potrebbe essere ricontattato, perché, prendendo l'appuntamento si conclude un contratto e la chiamata avrebbe il fine di sollecitarne la conclusione.

Al contempo viene soppresso il meccanismo della nullità del contratto stipulato in violazione (cosa positiva), ma non si comprende quale potrebbe essere allora la sanzione per l'eventuale violazione di tale divieto assoluto.

Si ricordi che i molestatori telefonici non sono le società che chiamano su espressa domanda del consumatore e previa verifica del Registro Opposizioni e del consenso. Nove chiamate telemarketing su dieci, secondo dati del Garante Privacy, sono effettuate da soggetti clandestini, che alterano il numero di telefono per non farsi riconoscere e chiamano eludendo ogni precetto di Legge.

L'effetto pratico, ad avviso delle Scriventi, sarebbe quello di bloccare le attività lecite di contatto telefonico, poiché le grandi Committenti (come già sta avvenendo) eviterebbero di effettuare campagne telefoniche, lasciando quindi campo libero ai truffatori e coloro che chiamano eludendo le norme applicabili.

10.017 - 10.018 - 10.019

L'emendamento propone l'estensione al settore delle telecomunicazioni del medesimo regime previsto dal DL Bollette e va nel segno opposto a quanto segnalato da AGCM, che nella propria segnalazione rileva " *Un eventuale intervento di revisione dovrebbe, pertanto, coniugare la possibilità di ricorrere a forme lecite di*

intermediazione e comparazione con il mantenimento dei rigorosi standard di correttezza e trasparenza che hanno costantemente orientato l'attività

dell'Autorità in materia di teleselling, a garanzia della piena consapevolezza del consumatore nelle proprie scelte commerciali. Va infine rilevato che l'opportunità di rivedere la disciplina in esame ha già formato, in più occasioni, oggetto di attenzione da parte del legislatore nazionale, con riguardo alla possibilità di superarne l'attuale delimitazione settoriale e di ripensarne più complessivamente l'impianto. Tale circostanza assume rilievo anche in considerazione del fatto che esigenze di tutela dei consumatori rispetto alle sollecitazioni commerciali telefoniche possono porsi con riferimento a settori ulteriori rispetto a quello oggi specificamente considerato. ***Sotto tale profilo, la mera estensione dell'attuale regime ad altri comparti (quale quello delle telecomunicazioni), pur potendo attenuare alcune delle asimmetrie sopra evidenziate tra operatori energetici e operatori di TLC, potrebbe non risultare comunque idonea a superare le criticità connesse alle condizioni di acquisizione della clientela e al ricorso a forme indipendenti di intermediazione e comparazione***.".

Si rileva inoltre che l'emendamento è identico al testo di una norma in discussione al Senato (AS1942), la quale presenta le medesime criticità tra cui, quella di voler estendere la possibilità di chiamare gli utenti alle capogruppo delle società energetiche e di telecomunicazioni.

L'effetto sarebbe che possono essere chiamati solo i clienti delle società di telecomunicazioni ed energia, dai soli fornitori di cui sono già stati clienti o dalle loro capogruppo. I nuovi entranti e piccoli operatori e i servizi di comparazione tariffaria non potrebbero usare il canale telefonico, con evidente lesione alla concorrenza.

2. Testo proposto dalle Scriventi

Si riporta qui di seguito il testo studiato dalle Scriventi per risolvere le criticità segnalate:

introdurre un nuovo art. 10-bis nel testo del DDL Concorrenza, come segue:

"Art. 10-bis

1. All'articolo 51, comma 8-bis, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo parole "fornitura di energia elettrica e gas" sono inserite le seguenti "nonché fornitura di qualsiasi servizio al consumatore e/o vendita di beni di consumo"

b) dopo le parole ***"è vietato"*** aggiungere le seguenti ***", in mancanza di valido consenso ai sensi dell'art. 130 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e/o, comunque, idonea base giuridica come definita ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 ancora validi alla data della chiamata e dimostrabili attraverso sistemi che ne garantiscano la data certa e conservino l'informativa resa,"***;

c) sostituire le parole ***"di fornitura di energia elettrica e gas"*** con le seguenti ***"per servizi di qualsiasi genere o per offrire consulenza tariffaria. Resta, nel caso di chiamate la cui base giuridica sia il consenso, l'obbligo di verifica del Registro Pubblico Opposizioni di cui alla Legge 11 gennaio 2018, n .5 e s.m.i.***.";

d) sostituire le parole ***"Il professionista può contattare il consumatore per telefono, anche mediante l'invio di messaggi, qualora vi sia stata una richiesta effettuata direttamente al professionista stesso attraverso interfacce informatiche di quest'ultimo oppure nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia elettrica e gas che abbiano espresso specifico consenso a ricevere proposte commerciali"*** con le seguenti ***"Nel caso in cui il professionista abbia acquisito direttamente o mediante i propri intermediari espressa e specifica richiesta del consumatore stesso di essere contattato telefonicamente per una consulenza tariffaria o per illustrare una specifica offerta o servizio la richiesta di contatto telefonico è valida se effettuata dal consumatore in presenza oppure attraverso interfacce informatiche conformi alle previsioni del Regolamento UE 2016/679 e non richiede previa verifica del Registro Pubblico Opposizioni di cui alla Legge 11 gennaio 2018, n .5, purché tale richiesta sia effettuata in data certa e non anteriore a sette giorni prima della data della chiamata. I consensi conformi ai requisiti del Regolamento 2016/679 e dell'art. 130 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. acquisiti dal professionista antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e non revocati alla data della chiamata, sono considerati validi ai fini del contatto."***;"

2. All'articolo 51, comma 8-ter, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole ***"effettuati dal professionista"*** aggiungere le seguenti: ***"che effettua la chiamata da un numero, iscritto al Registro Operatori Comunicazioni tenuto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,"***;

b) dopo le parole ***"che lo identifica univocamente"*** aggiungere le seguenti ***"e che, se richiamato, fornisce le proprie generalità ed il motivo della chiamata e i dati di contatto del professionista per conto del quale viene effettuata, se diverso."***;

c) Sostituire le parole ***"I contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione di quanto previsto dal comma 8-bis e dal presente comma sono nulli"*** con le seguenti **". Il consumatore può recedere dai contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione di quanto previsto dal comma 8-bis e dal presente comma con richiesta da effettuarsi nel termine esteso di 60 giorni dalla data di attivazione del servizio."**;

d) Sostituire le parole ***"Il consumatore può avvalersi degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie di cui alla parte V, titolo II-bis, e del servizio di conciliazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente."*** con le seguenti ***"ARERA ed AGCOM, in attuazione delle rispettive competenze in materia di tutela del consumatore, hanno il potere di regolare le modalità tecniche di esercizio del diritto di recesso di cui al presente comma e le modalità di tutela del consumatore che eserciti tale diritto."***;

3. All'articolo 51, comma 8-quater, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo capoverso, dopo le parole ***"proviene la chiamata"*** aggiungere ***", la data e l'ora in cui la ha ricevuta e se hanno risposto o meno alla chiamata"***;

b) sostituire le parole ***"assegnati al professionista"*** con le seguenti: ***"iscritti al Registro Operatori Comunicazione a nome del professionista che effettua la chiamata"***;

c) sostituire le parole ***"delle linee allo stesso assegnate"*** con le seguenti ***"delle numerazioni e delle linee che risultino essere state realmente utilizzate per effettuare la chiamata in questione dal professionista che ha chiamato il consumatore"***;

d) sostituire le parole ***"senza previo consenso"*** Con le seguenti ***"in mancanza di idonea base giuridica dallo stesso professionista"***

e) Dopo l'ultimo capoverso, aggiungere il seguente ***"AGCOM avvia un tavolo tecnico per definire e mantenere aggiornate modalità comuni per le segnalazioni di chiamate in violazione di quanto previsto ai commi 8-bis e 8-ter, al fine di consentire agli operatori di comunicazione elettronica di rispondere agevolmente alle richieste informazioni dell'Autorità sul punto."***.

***

Si rimane a disposizione per ogni eventuale seguito e si ringrazia per l'attenzione.

Le Associazioni Scriventi

AS2193 –DISCIPLINA DELLE SOLLECITAZIONI COMMERCIALI TELEFONICHE NEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS INTRODOTTA DAL DECRETO BOLLETTE

Roma, 24 settembre 2026

Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei deputati
Presidente del Consiglio dei ministri

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella sua adunanza del 22 settembre 2026, ha deliberato di formulare alcune osservazioni, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito alla disciplina delle sollecitazioni commerciali telefoniche relative ai contratti di fornitura di energia elettrica e gas introdotta nell'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito, "Codice del consumo"), dall'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 (di seguito, "Decreto Bollette"), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49.

La disposizione si inserisce nel più ampio contesto delle misure adottate con il Decreto Bollette in una fase caratterizzata da particolare attenzione al costo delle forniture di energia elettrica e gas e all'esigenza di rafforzare la tutela degli utenti del settore. In tale contesto, il legislatore ha inteso rafforzare la protezione dei consumatori rispetto alle sollecitazioni commerciali telefoniche relative alle forniture energetiche, anche al fine di contrastare fenomeni di telemarketing abusivo o comunque idonei a compromettere una scelta libera e consapevole.

Tali finalità di tutela sono pienamente condivisibili. Nondimeno, l'attuale formulazione della disciplina in questione appare presentare alcuni profili di criticità concorrenziale, suscettibili di incidere sulle condizioni di ingresso e di espansione nel mercato *retail* dell'energia da parte di operatori che non dispongono di una preesistente base clienti *energy*, nonché sulla contendibilità della relativa clientela e sull'operatività di alcuni canali di acquisizione della domanda.

Il comma 8-*bis* dell'articolo 51 del Codice del consumo vieta le sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l'invio di messaggi, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas, contemplando due eccezioni al divieto. In particolare, il contatto è consentito quando: i) sia stato direttamente richiesto dal consumatore attraverso le interfacce informatiche del professionista; ovvero ii) sia rivolto a un consumatore già cliente di energia elettrica o gas del professionista e questi abbia espresso uno specifico consenso a ricevere proposte commerciali. I contratti conclusi a seguito di contatti effettuati in violazione della disciplina sono nulli[1].

La seconda eccezione al divieto sopra citato determina una differenziazione tra operatori del settore dell'energia e operatori dei servizi di telecomunicazioni (di seguito, "TLC") con riguardo alle condizioni alle quali è consentita la commercializzazione telefonica[2] delle relative offerte e l'utilizzo delle rispettive *customer bases*.

Un operatore di telecomunicazioni attivo anche nel settore energetico non può, infatti, utilizzare la propria base di clienti esclusivamente TLC per proporre telefonicamente servizi di energia elettrica o gas, anche laddove tali clienti abbiano validamente prestato il consenso a ricevere comunicazioni commerciali (non essendo, in tal caso, soddisfatto il requisito della sussistenza di un preesistente rapporto di fornitura energetica)[3]. Un operatore energetico può, invece, continuare, alle condizioni previste dalla disposizione, a proporre offerte *energy* ai propri clienti e può altresì rivolgere agli stessi offerte di telecomunicazioni, non essendo queste ultime ricomprese nel divieto di cui al comma 8-*bis*. Il

---

[1] *[Il comma 8-ter stabilisce, infatti, che i "contatti telefonici di cui al comma 8-bis sono effettuati dal professionista da un numero che lo identifica univocamente. I contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione di quanto previsto dal comma 8-bis e dal presente comma sono nulli. Il consumatore può avvalersi degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie di cui alla parte V, titolo II-bis, e del servizio di conciliazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente". Il successivo comma 8-quater attribuisce al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni specifiche competenze in relazione alle chiamate effettuate in violazione della disciplina, prevedendo, al ricorrere dei relativi presupposti, la sospensione delle linee telefoniche interessate.]*

[2] *[O attraverso l'invio messaggi. Nel prosieguo della presente segnalazione, i riferimenti alla commercializzazione o alle sollecitazioni telefoniche si intendono comprensivi anche dell'invio di messaggi.]*

[3] *[Il contatto resta, invece, consentito quando sia stato direttamente richiesto dal consumatore attraverso l'interfaccia informatica del professionista oppure quando il cliente TLC sia anche già cliente energia/gas dello stesso operatore (e abbia prestato lo specifico consenso richiesto dalla disposizione).]*

medesimo regime appare applicabile anche alle offerte convergenti (*bundle*) che comprendono una componente energetica[4].

Tale assetto appare idoneo a incidere sulle condizioni di ingresso e di espansione nel mercato *retail* dell'energia da parte dei vari operatori e, in particolare, sulla possibilità di valorizzare la propria base clienti per proporre servizi ulteriori rispetto a quelli dalla stessa già acquistati (*cross-selling*) e per sviluppare offerte integrate che combinino servizi energetici e di telecomunicazioni (*multiutility*). Ne deriva una asimmetria nelle possibilità per gli operatori di espandersi nel settore energetico *retail* e di competere nello sviluppo di offerte convergenti. L'effetto appena descritto non sembra, peraltro, circoscritto ai soli operatori di telecomunicazioni, riguardando più in generale qualsiasi soggetto privo di una base clienti *energy* pregressa.

La disciplina in questione può, inoltre, incidere sulla contendibilità della clientela. Il canale telefonico resta infatti utilizzabile, alle condizioni previste dal comma 8-*bis*, nei confronti dei propri clienti *energy*, mentre ne risulta limitato l'utilizzo per raggiungere consumatori già serviti da altri fornitori. Tale selettività può rafforzare gli effetti di *retention* a favore degli operatori già titolari dei rapporti di fornitura, riducendo le occasioni per i consumatori di ricevere e confrontare offerte alternative e, conseguentemente, la mobilità della domanda e la pressione concorrenziale sugli operatori sopra citati.

Un ulteriore profilo meritevole di attenzione riguarda i soggetti attivi nell'intermediazione commerciale e nella comparazione tariffaria. La prima eccezione prevista dal comma 8-*bis*, nel richiedere che il contatto sia stato richiesto direttamente dal consumatore attraverso le interfacce informatiche del professionista, potrebbe invero limitare il ricorso a intermediari indipendenti per l'acquisizione di potenziali clienti, nonché l'operatività dei soggetti che prestano servizi di comparazione tariffaria. Nella misura in cui tali soggetti consentano agli operatori di raggiungere legittimamente clientela diversa da quella già acquisita e agevolino il confronto tra offerte concorrenti, una limitazione della loro operatività, anche nell'ipotesi in cui il contatto sia stato direttamente richiesto dal consumatore attraverso le interfacce informatiche dell'intermediario, potrebbe incidere sulle condizioni di accesso alla domanda e sulla capacità delle imprese che se ne avvalgono di contendere la clientela ai concorrenti già presenti sul mercato. L'esigenza di assicurare una maggiore neutralità concorrenziale della disciplina rispetto ai diversi modelli distributivi non dovrebbe, peraltro, tradursi in un affievolimento delle tutele riconosciute ai consumatori. Un eventuale intervento di revisione dovrebbe, pertanto, coniugare la possibilità di ricorrere a forme lecite di intermediazione e comparazione con il mantenimento dei rigorosi standard di correttezza e trasparenza che hanno costantemente orientato l'attività dell'Autorità in materia di *teleselling*, a garanzia della piena consapevolezza del consumatore nelle proprie scelte commerciali.

Va infine rilevato che l'opportunità di rivedere la disciplina in esame ha già formato, in più occasioni, oggetto di attenzione da parte del legislatore nazionale, con riguardo alla possibilità di superarne l'attuale delimitazione settoriale e di ripensarne più complessivamente l'impianto. Tale circostanza assume rilievo anche in considerazione del fatto che esigenze di tutela dei consumatori rispetto alle sollecitazioni commerciali telefoniche possono porsi con riferimento a settori ulteriori rispetto a quello oggi specificamente considerato. Sotto tale profilo, la mera estensione dell'attuale regime ad altri comparti (quale quello delle telecomunicazioni), pur potendo attenuare alcune delle asimmetrie sopra evidenziate tra operatori energetici e operatori di TLC, potrebbe non risultare comunque idonea a superare le criticità connesse alle condizioni di acquisizione della clientela e al ricorso a forme indipendenti di intermediazione e comparazione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'Autorità auspica pertanto che, nell'ambito del riesame della disciplina contenuta nei commi 8-*bis* e ss. dell'articolo 51 del Codice del consumo, siano individuate soluzioni che, nel preservare pienamente la tutela dei consumatori e il contrasto alle sollecitazioni commerciali abusive, consentano di superare i profili concorrenziali sopra evidenziati assicurando un assetto concorrenzialmente neutro rispetto al settore interessato, alla provenienza dell'operatore e al modello distributivo utilizzato. Tali soluzioni dovrebbero in particolare evitare ingiustificate asimmetrie nelle condizioni di ingresso e di espansione degli operatori e di ostacoli allo sviluppo di offerte convergenti, preservare la contendibilità della clientela, consentire il ricorso a forme lecite di intermediazione e comparazione, in coerenza con i principi di cui agli articoli 3 e 41 Cost., nonché con l'articolo 56 TFUE.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL PRESIDENTE
Saverio Valentino

[4] *[Le offerte aventi a oggetto esclusivamente servizi di telecomunicazioni restano, invece, estranee all'ambito applicativo del comma 8-bis.]*